

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/389 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2022**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/2034 impone alle autorità competenti di pubblicare determinate informazioni per consentire al mercato interno delle imprese di investimento di operare con maggiore efficacia e per garantire livelli adeguati di trasparenza nei confronti del pubblico. Ai sensi di tale direttiva, le informazioni pubblicate devono essere sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri.
- (2) Per facilitare ulteriormente tale raffronto, le informazioni provenienti dalle autorità competenti devono essere pubblicate in un formato comune, aggiornate regolarmente e messe a disposizione presso un'unica ubicazione elettronica. È pertanto necessario determinare il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale di tali informazioni. Mentre gli obblighi di comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al titolo V della direttiva (UE) 2019/2034 riguardano tutta la regolamentazione prudenziale, occorre concentrarsi, in una prima fase, sulle responsabilità di vigilanza che derivano dalla predetta direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (4) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali**

Nel pubblicare informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

